

## **TI\_GERICHTE 30.2007.32 vom 3. Dezember 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2007.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.32)

FR: TI\_GERICHTE 30.2007.32 du 3 décembre 2007

IT: TI\_GERICHTE 30.2007.32 del 3 dicembre 2007

### **Erwägungen**

#### **E. 07**

20003/302 Bellinzona 3 dicembre 2007 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007 presentato da RI 1, difeso da: Lic.iur. DI 1, , contro la decisione 19 gennaio 2007 n. 07 20003/302 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona; letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto A. Con decisione 19 gennaio 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7'450.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 81 piante di canapa senza notificarle all'Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCAn. B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una congrua riduzione della multa. C. La CRTE 1, nelle sue osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata. considerato in diritto 1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr. 2. Per l'art. 13 cpv. 1 LCan la coltivazione della canapa all'interno e all'esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all'Autorità competente e deve rispettare i disposti dell'Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del

#### **E. 7**

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 1'000.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di questa sede. Relativamente all'istanza di ammissione dell'assistenza giudiziaria (recte : gratuito patrocinio, l'estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame, la stessa non può essere decisa da questo giudice, la sua competenza non risultando dalla LPContr, silente al riguardo. Per il che, in applicazione degli art. 26 e segg. Lag, l'incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e dell'arresto, competente in merito. per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCAn; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-. 2. Non si prelevano né tasse né spese per l'odierno giudizio. 3. L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua competenza. 4. Intimazione a: DI 1, CRTE 1, Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.